



Trasporto rifiuti Utilizzo di veicoli presi in locazione da imprese di Stati comunitari

FAI INFORMA 141/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che, con circolare 9 luglio 2024, n. 2, l'Albo nazionale dei gestori ambientali ha espressamente riconosciuto la possibilità, prevista dal nuovo articolo 84 del codice della strada, di **utilizzare veicoli presi in locazione** da impresa (di autotrasporto o società di noleggio) di **qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea**.

Detta possibilità era finora preclusa dalle precedenti circolari albo gestori del 2008 e 2013, che si basavano sulla vecchia normativa del noleggio e che ora vengono superate e sostituite dalla nuova circolare, che oltretutto fornisce dettagliati aggiornamenti operativi secondo cui:

- i veicoli in locazione senza conducente possono essere utilizzati per trasporti sia nazionali che internazionali, mentre finora, se l'impresa locatrice aveva sede in altro Stato membro, erano utilizzabili soltanto per quest'ultima tipologia di trasporti (art. 84, comma 2, cds.);
- i veicoli in locazione senza conducente possono essere noleggiati, ai fini di cui al comma 2 del citato articolo 84, da qualsiasi impresa avente sede sul territorio di altro Stato membro dell'Unione europea (segnatamente, imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente autorizzate), a condizione che essi siano immatricolati o immessi in circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro (art. 84, comma 2);
- è ammessa la locazione senza conducente di veicoli di proprietà o in leasing;
- è vietata la sub-locazione;
- per poter essere noleggiato il veicolo deve essere immatricolato per uso di terzi (riferimento articolo 88 del CdS); negli Stati membri dove non è prevista la distinzione della destinazione d'uso dei veicoli (conto proprio e conto terzi) la limitazione non è applicabile;
- i veicoli ad uso speciale e quelli utilizzati per il trasporto di merci in conto proprio possono essere oggetto di locazione senza conducente purché abbiano peso massimo non superiore a 6 tonnellate (art. 84, comma 4 e 4-bis).

Da ultimo la circolare precisa che *“la documentazione presentata dall'impresa interessata ad utilizzare tali veicoli (cioè quelli immatricolati in altro Stato UE – ndr.) deve essere redatta in lingua italiana oppure deve essere accompagnata da traduzione giurata secondo la normativa italiana.*

Si riporta in allegato la circolare n. 2/2024 dell'Albo gestori ambientali.